

ODCEC DI TORINO GRUPPO DI LAVORO CONTENZIOSO BANCARIO



LA RILEVANZA TECNICA DEL *WORST CASE*:

il punto di vista del consulente tecnico

Ver. Apr. 2019

A cura del Dott. Ermanno Garola

RAPPORTO TRA MORA E USURA

Nei contrasti interpretativi sviluppati nel periodo recente:

CONTRASTI INTERPRETATIVI

Le Sentenze della cassazione a SS.UU. del 2017/18

- USURA SOPRAVVENUTA: n. 24675/2017
- CONTRATTO MONOFIRMA: n. 898/2018
- CMS NELL'USURA: n. 16303/2018

Le Ordinanze di remissione alle SS.UU.

- ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE: n. 27680/2018
- NULLITA' SELETTIVE: n. 23927/2018

è **SORPRENDENTE** che tra le questioni irrisolte, dove è stato richiesto l'intervento delle SS.UU., non vi sia ancora quella del **rapporto tra interessi di mora e usura**, benché **occupi una fetta importante del contenzioso bancario** e abbia sempre **generato accesi contrasti giurisprudenziali**.

Nel rapporto tra Mora e Usura i contrasti giurisprudenziali che si sono osservati possono essere così catalogati:

Rapporto tra mora e usura

- Natura e funzione degli interessi moratori
- Rapporto con gli interessi corrispettivi

- **1° ipotesi: estraneità della mora all'usura**
- Giurisprudenza di merito: Funzione risarcitoria degli interessi di mora
- **2° ipotesi: rilevanza degli interessi di mora ai fini usura**
- Giurisprudenza di legittimità: la conclusione è l'unica consentita dai 4 criteri di ermeneutica legale
 - - Interpretazione letterale
 - - Interpretazione sistematica
 - - Interpretazione finalistica
 - - Interpretazione storica

Orientamenti giurisprudenziali

- In che modo calcolare il costo connesso agli interessi di mora?

- **1° orientamento** (avallo Sent. 27442/2018): interesse moratorio contrattuale confrontato con il tasso soglia degli interessi corrispettivi
- **2° orientamento** (Dott. Astuni): il tasso di mora non ha una rilevanza autonoma ma deve essere inserito nella formula del TEG (TIR) della Banca d'Italia nella sua effettiva applicazione
- **3° orientamento** (Trib.Udine-C.A.TO-Dott. Astuni): «worst case» ossia ipotizzare tutti gli scenari possibili di inadempimento a prescindere dal loro verificarsi

Orientamenti giurisprudenziali

- Con quale parametro confrontarlo?

- **1° orientamento:** l'interesse di mora andrebbe confrontato con il tasso soglia della categoria omogenea
- **2° orientamento:** l'interesse di mora andrebbe confrontato con il tasso soglia maggiorato della rilevazione statistica della B.I. (2,1% o 1,9%)

Orientamenti giurisprudenziali

◦ Qual è la conseguenza del superamento della soglia da parte degli interessi di mora?

- **1° orientamento** (valorizza l'art. 1815 co.2 c.c.): l'usurarietà degli interessi di mora si riversa sull'intero contratto
- **2° orientamento** (dato letterale dell'art. 1815 co.2 c.c.): «se sono convenuti interessi la clausola è nulla e non sono dovuti interessi»
- **3° orientamento** (Ordin. Cass. III Sez. Civile n. 27442/2018): meccanismo legale di sostituzione degli interessi illeciti con il tasso legale

IL RAPPORTO TRA INTERESSI DI MORA E USURA: IERI

TESI

❖ **la gratuità dell'intero negozio:**

- Corte Appello VE 18.2.2013
- Tribunale PR 14.7.2014
- Tribunale PD 8.5.2014

❖ **la nullità della sola clausola che fissava gli interessi di mora.**

- Tribunale NA 28.1.2014
- Tribunale MI 28.1.2014
- Tribunale Trani 3.2.2014

METODOLOGIE DI VERIFICA:

1. RIUNIONE DELLA SEZIONE VI CIVILE DEL TRIBUNALE DI MILANO 6/2/2014

Ipotizzo il mancato pagamento delle rate e, scadenza per scadenza, **raffronto gli interessi** (interessi corrispettivi inclusi nella singola rata che scade e interessi di mora sul pregresso non pagato) **con il capitale residuo** (che non essendoci mai pagamenti è sempre pari a quello erogato inizialmente).

Con questo metodo, se il tasso di mora è alto, dopo un certo numero di rate, poiché gli interessi di mora continuano a crescere si determina un tasso in usura: la dott.ssa Cosentini sottolinea tuttavia che è impossibile che il finanziamento non venga risolto prima (parla di "**ipotesi teorica incompatibile con il permanere dello stesso rapporto contrattuale**").

N. rate scadute	scadenza	Calcolo interessi nella rata			Calcolo interessi mora		tot. interessi richiesti	tasso mensile	tasso annuo	Soglia usura alla stipula
		rata	quota capitale	quota interessi	importo rate impagate	mora su rate impagate				
1	01/04/2008	793,68	125,26	668,42	-	-	668,42	0,51%	6,17%	9,12%
2	01/05/2008	793,68	125,91	667,77	793,68	5,14	672,91	0,52%	6,21%	9,12%
3	01/06/2008	793,68	126,55	667,13	1.587,36	10,28	677,40	0,52%	6,25%	9,12%
4	01/07/2008	793,68	127,21	666,47	2.381,04	15,42	681,89	0,52%	6,29%	9,12%
5	01/08/2008	793,68	127,86	665,82	3.174,72	20,56	686,38	0,53%	6,34%	9,12%
6	01/09/2008	793,68	128,52	665,16	3.968,40	25,70	690,86	0,53%	6,38%	9,12%
7	01/10/2008	793,68	129,18	664,50	4.762,08	30,83	695,34	0,53%	6,42%	9,12%
8	01/11/2008	793,68	129,84	663,84	5.555,76	35,97	699,81	0,54%	6,46%	9,12%
9	01/12/2008	793,68	130,51	663,17	6.349,44	41,11	704,28	0,54%	6,50%	9,12%
10	01/01/2009	793,68	131,18	662,50	7.143,12	46,25	708,75	0,55%	6,54%	9,12%
71	01/02/2014	793,68	179,36	614,32	55.557,60	359,74	974,06	0,75%	8,99%	9,12%
72	01/03/2014	793,68	180,29	613,39	56.351,28	364,87	978,26	0,75%	9,03%	9,12%
73	01/04/2014	793,68	181,21	612,47	57.144,96	370,01	982,48	0,76%	9,07%	9,12%
74	01/05/2014	793,68	182,14	611,54	57.938,64	375,15	986,69	0,76%	9,11%	9,12%
75	01/06/2014	793,68	183,08	610,60	58.732,32	380,29	990,89	0,76%	9,15%	9,12%
76	01/07/2014	793,68	184,02	609,66	59.526,00	385,43	995,09	0,77%	9,19%	9,12%
77	01/08/2014	793,68	184,97	608,71	60.319,68	390,57	999,28	0,77%	9,22%	9,12%
78	01/09/2014	793,68	185,92	607,76	61.113,36	395,71	1.003,47	0,77%	9,26%	9,12%
79	01/10/2014	793,68	186,88	606,80	61.907,04	400,85	1.007,65	0,78%	9,30%	9,12%
80	01/11/2014	793,68	187,84	605,84	62.700,72	405,99	1.011,83	0,78%	9,34%	9,12%
351	01/06/2037	793,68	754,00	39,68	277.788,00	1.798,68	1.838,36	1,41%	16,97%	9,12%
352	01/07/2037	793,68	757,88	35,80	278.581,68	1.803,82	1.839,62	1,42%	16,98%	9,12%
353	01/08/2037	793,68	761,77	31,91	279.375,36	1.808,96	1.840,87	1,42%	16,99%	9,12%
354	01/09/2037	793,68	765,69	27,99	280.169,04	1.814,09	1.842,08	1,42%	17,00%	9,12%
355	01/10/2037	793,68	769,63	24,05	280.962,72	1.819,23	1.843,28	1,42%	17,01%	9,12%
356	01/11/2037	793,68	773,58	20,10	281.756,40	1.824,37	1.844,47	1,42%	17,03%	9,12%
357	01/12/2037	793,68	777,56	16,12	282.550,08	1.829,51	1.845,63	1,42%	17,04%	9,12%
358	01/01/2038	793,68	781,56	12,12	283.343,76	1.834,65	1.846,77	1,42%	17,05%	9,12%
359	01/02/2038	793,68	785,58	8,10	284.137,44	1.839,79	1.847,89	1,42%	17,06%	9,12%
360	01/03/2038	793,68	789,62	4,06	284.931,12	1.844,93	1.848,99	1,42%	17,07%	9,12%

2. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE DEL 26/09/2014

Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno dei tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre **quello che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato**, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito di inadempimento ad una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora ed a fronte del mutamento che interviene nel piano di rimborso, si modifica conseguentemente il tasso effettivo annuo del credito erogato.

Il tasso di mora, dunque, non è un tasso effettivo in sé e per sé rilevante per la soglia d'usura, ma è un tasso semplice che integra il tasso corrispettivo, come riflesso del mutamento determinatosi nel piano di ammortamento, e concorre ad individuare il costo effettivo del credito ai fini anti usura.

3. IL QUESITO (WORST CASE) DEL TRIBUNALE DI GENOVA

Metodo «inadempimento dalla prima rata»

- Ogni rata è insoluta fino alla data originariamente prevista per il pagamento dell'ultima
- Sulle rate insolute matura la mora, anch'essa pagata unitariamente alla data originariamente prevista per il pagamento dell'ultima rata.
- Nessun pagamento *medio tempore*
- QUINDI: Piano d'ammortamento simulato (due soli movimenti):
 - Erogazione: data e importo di effettiva erogazione
 - Restituzione: data = quella prevista per l'ultima rata del mutuo.
 - Importo: capitale + int. corrispettivi + int. mora + spese
- TEG = T.I.R. di questo piano d'ammortamento simulato

IL QUESITO

"Visti gli atti ed i documenti prodotti in corso di causa, provveda il CTU:

1) a determinare l'ammontare complessivo per interessi corrispettivi, interessi moratori, commissioni, remunerazioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegati alla erogazione del credito, che sarebbero stati posti a carico del mutuatario, nell'ipotesi di morosità fin dalla scadenza della prima rata, con riferimento all'intera durata del finanziamento;

2) a determinare, sulla base di tale dato, il tasso effettivo globale del rapporto;

3) a indicare, nel caso che il tasso così determinato risulti eccedere il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del mutuo, quale sia l'importo che dai documenti di causa risulti pagato dalla attrice sino alla data della domanda, indicando quale sia la quota fino a tale data pagata in conto interessi.

Nel determinare il TEG, il CTU dovrà tenere conto di tutti gli oneri assicurativi ed amministrativi posti a carico del mutuatario, escludendo peraltro la commissione di recesso anticipato".

4. TRIBUNALE DI TORINO – DOTT. ASTUNI

Nel lustro che va dal 2014 al 2018, aveva sempre respinto la tesi del “worst case”

3. Ora, una tesi assai autorevole, orientata alla più ampia tutela del cliente, assume che ciascuno di questi diversi T.I.R. generati dall'unico contratto di finanziamento debba rispettare il tasso soglia e che sia sufficiente che anche uno soltanto tra questi “n” possibili scenari – tipicamente il *worst case* – manifesti un T.I.R. superiore alla soglia, per inficiare di nullità l'intero contratto ai sensi dell'art. 1815 cpv. c.c.: ciò a prescindere dal fatto che lo scenario usurario si sia verificato o che esso sia concretamente verificabile, in quanto la norma prevede un divieto di pattuizione.

L'argomento si presta a essere rovesciato. Resta fuori dal campo di indagine il caso in cui il T.I.R. determinato dall'applicazione degli interessi corrispettivi (e di ogni altra remunerazione prevista come certa) risulti senz'altro sopra soglia: il contratto è senz'altro illecito ex art. 1815 cpv. c.c. e non si dà questione di *worst case*.

Diversamente, se il T.I.R. (calcolato c.s.) è sotto soglia, deve allora dirsi che degli “n” possibili scenari ce n'è almeno uno, corrispondente al fisiologico programma negoziale, che mantiene il contratto nell'ambito del civilmente valido e penalmente lecito. E che, coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per aver determinato l'applicabilità di interessi moratori (commissioni ecc.) o per altra causa, ha avviato il contratto sul sentiero dell'usura.

Quesito storico del Tribunale di Torino – Dott. Astuni

In termini più generali, il controllo di legalità ex art. 1815 c.c. non può che avere a oggetto il tasso effettivo applicabile all'operazione creditizia, in quanto determinato col contributo di remunerazioni, commissioni, spese che:

a) sono dovute per effetto della conclusione del contratto, salvo sopravvenienza di vicende estintive, e così tipicamente il pagamento degli interessi corrispettivi;

b) pur essendo subordinate al verificarsi di eventi futuri (ritardo nell'adempimento del debitore, mancato esercizio da parte del creditore della facoltà di risolvere il mutuo, recesso del debitore con conseguente applicazione della penale di estinzione anticipata ecc.) meramente possibili al momento della conclusione del contratto, sono dovute per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto; così tipicamente la mora sul ritardo di adempimento e la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato.

Ferma restando l'irilevanza del momento del pagamento, e quindi la sufficienza delle condizioni contrattuali per far luogo all'applicazione della voce di costo ai fini del calcolo del TEG, i criteri testé enunciati confinano nell'irilevante giuridico i debiti per remunerazioni commissioni e spese, bensì collegati all'erogazione del credito, ma:

c) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;

- così il caso dell'interesse di mora, potenzialmente usurario ma mai applicato, perché il debitore non ha mai ritardato nei pagamenti;

d) del tutto irreali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto e subordinati al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi;

- ad es. il ritardo nell'adempimento protratto per “n” rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s'è verificato, né potrà verificarsi sconfinò perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della *ennesima* rata;

- ancora, la penale di estinzione anticipata potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di ammortamento.

In conclusione, il controllo di legalità deve farsi avuto riguardo esclusivamente al T.I.R. riveniente dall'applicazione delle voci di costo “a” e “b”, con conseguente irrilevanza del *worst case* e di ogni altro scenario possibile, ma non verificatosi.

Le Tesi:

❖ la gratuità dell'intero negozio

- Cassazione Civile Sez. VI ord. n. 23192 4/10/2017
- Tribunale CB 29/11/2018 Est. Dentale
- Corte Appello BA n. 990 4/6/2018. Est. Dibisceglia
- Tribunale BA Ord. 2/2/2018 Est. Simone
- Tribunale RM Ord. 4/1/2018
- Tribunale SI n. 1167 21/11/2017. Est. Verzillo
- Tribunale CO n. 1088 13/7/2017 Est. Parlati
- Tribunale BA 31/10/2016 Dott. Ruffino
- Tribunale BA n. 4659 5/5/2016 Est. De Palma
- Tribunale CH n. 122 27/2/2017 Est. Romandini
- Tribunale BG n. 3114 25/11/2016 Est. Masetti
- Tribunale BN n. 2883 25/10/2016 Est. Genovese
- Corte Appello RM n. 4323 7/7/2016
- Tribunale PO n. 651 11/6/2016 Est. Legnaioli

❖ la nullità della sola clausola che fissava gli interessi di mora.

- Tribunale SV n. 204 20/2/2017 Est. Pelosi
- Tribunale BS n. 1828 8/6/2017 Est. Mongosi
- Tribunale MI n. 16873 16/2/2017 Est. Ferrari
- Tribunale CH n. 94 20/4/2017 Est. Cozzolino
- Tribunale FE n. 14 11/1/2017 Est. Cocca
- Tribunale VA n. 1354 29/11/2016 Est. Longobardi
- Tribunale CA 19/10/2016 Est. Bernardino
- Tribunale CN n. 512 19/6/2018 Est. Berardi
- Tribunale PG 23/6/2016 Est. Ciofetti
- Tribunale BG n. 2164 24/9/2015 Est. Magrì
- Tribunale TV n. 2717 29/12/2017 Est. Menegazzi
- Tribunale MO n. 698 18/4/2018 Est. Siracusano
- Tribunale BO n. 20214 5/3/2018 Est. Grossi

Sentenza di Cassazione civile SS.UU. del 19/10/2017 n° 24675 (Usura sopravvenuta)

Il giudice è vincolato in maniera imprescindibile all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c., come modificati dalla L.108/1996, imposta dall'art. 1 comma 1 d. l. n. 394/2000 che, peraltro, ha superato il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale.

“Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; ai fini dell'applicazione del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”

QUESITO DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Si formula pertanto il seguente quesito:

“Accerti il Consulente se, con riguardo al contratto di mutuo del 3.4.2005 oggetto di causa siano stati pattuiti interessi usurari, verificando le specifiche previsioni contrattuali riguardanti sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori, e precisandosi che la verifica rispetto alla soglia – da individuarsi alla data della pattuizione - dovrà avere ad oggetto non il rapporto fra interessi di mora e ammontare della rata scaduta (o del capitale insoluto alla scadenza), ma il tasso effettivo annuo del credito erogato (tasso di rendimento finanziario dell’operazione creditizia), da verificarsi ex ante, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell’inadempimento ad una o più scadenze, con l’applicazione del maggiore interesse di mora e il mutamento che conseguentemente si produce nel piano di rimborso/ammortamento, si modifica il tasso effettivo annuo del credito erogato. In caso di superamento delle soglie usurarie, quanto meno nell’ipotesi del c.d. “worst case”, che ricorre quando il prenditore del finanziamento risulta insolvente ad ogni scadenza ma provvede ad effettuare versamenti che coprono solo ed esclusivamente gli interessi di mora, eseguiti tempestivamente ossia non appena vengono addebitati unitamente alla rata successiva del mutuo, provveda a due distinte ricostruzioni, calcolando: a) l’importo totale degli interessi corrisposti dal mutuatario; b) la sola porzione di interessi debordanti rispetto alla soglia usuraria”.

Il G.I. invita il C.T.U. a rendere relazione scritta sul seguente quesito:

Verifichi il tasso di rendimento finanziario dell'intera operazione creditizia (TIR):

1. Ex ante

Considerando ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento ad una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora e il mutamento che conseguentemente si produce nel piano di rimborso/ammortamento, si modifica il tasso effettivo annuo del credito erogato.

A tale fine il C.T.U. limiti l'indagine al c.d. *worst case*, che ricorre quando il prestatore del finanziamento omette a ogni scadenza il pagamento della rata e provvede a fare versamenti che coprono i soli interessi di mora (e altri oneri contrattuali collegati al ritardato incasso) maturati sulle rate insolute.

Per quanto concerne le rate insolute, il C.T.U. ipotizzi a partire dalla rata n. 2 il pagamento in unica soluzione di tutte le rate insolute, del capitale residuo, delle spese di incasso e degli altri oneri inclusi nel TEG.

Ove il contratto preveda una penale per la risoluzione anticipata del mutuo, il C.T.U. la consideri rilevante a decorrere dalla settima rata non adempiuta, a decorrere dalla settima rata non adempiuta, ai sensi dell'art. 40 TUB.

Segnali a partire da quale rata avviene l'eventuale superamento del tasso soglia.

Per quanto concerne il TEGM il C.T.U. consideri:

- il TEGM pubblicato nel decreto ministeriale *pro tempore* rilevante senza maggiorazioni;
- il TEGM pubblicato, maggiorato del 2,1%.

Nel caso in cui verifichi il superamento del tasso soglia, determini il saldo dare-avere del mutuo:

- eliminando tutte le competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per le imposte e tasse previste per legge);
- eliminando le sole competenze che eccedono la soglia usuraria.

Ai fini della risposta al quesito il C.T.U. consideri il tasso di interessi corrispettivi e moratori secondo i valori che essi assumono alla data di conclusione del contratto sulla base dei parametri contrattuali.

Ferme restando eventuali clausole di salvaguardia.

2. Ex post

Nel caso in cui la ricostruzione *ex ante* abbia evidenziato un *worst case* usurario, il C.T.U. provveda alla ricostruzione anche a posteriori considerando tutte le competenze interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo (fatta eccezione per le imposte e tasse),

applicate e applicabili, per essersi verificate le condizioni previste nel contratto per la loro applicazione (estinzione anticipata, mora e altri oneri per ritardo nell'adempimento).

Per quanto concerne il TEGM il C.T.U. consideri:

- il TEGM pubblicato nel decreto ministeriale *pro tempore* rilevante senza maggiorazioni;
- il TEGM pubblicato, maggiorato del 2,1%.

Nel caso in cui verifichi il superamento del tasso soglia, determini il saldo dare-avere del mutuo:

- eliminando tutte le competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per le imposte e tasse previste per legge);
- eliminando le sole competenze che eccedono la soglia usuraria.

¹ La parti evidenziate rappresentano le differenze (o maggiori precisazioni) del Quesito del Dott. Astuni - Tribunale di Torino rispetto a quello della Corte d'Appello di Torino.


PROBLEMATICHE CONNESSE CON L'INTERPRETAZIONE DEL QUESITO E LO SVOLGIMENTO DELLA CTU

“Costi e oneri Upfront” e “Costi e oneri Recurring”

Imputazione Oneri Upfront

- Tutti al tempo zero
- Spalmati sulle rate**
- Tutti al tempo zero
- Non considerati

l'inserimento al momento dell'erogazione del mutuo



spalmare l'effetto delle spese “upfront” su tutte le rate



“Costi e oneri applicati” e “Costi e oneri applicabili”

I costi collegati al contratto sono quelli inerenti alla fase fisiologica (es. spese incasso rate, spese invio certificazione interessi, ecc.), mentre i costi collegati all’inadempimento sono quelli che riguardano la fase patologica del contratto (es. spese gestione rate insolute, spese sollecito pagamento, ecc.).

Il CTU dovrà esaminare il contratto di mutuo, e relativi allegati, per individuare ed isolare le spese collegate al ritardato incasso, che rivestano la caratteristica della “certezza”, escludendo gli oneri solo “eventuali”.

COSTI APPLICATI E COSTI APPLICABILI

“Costi e oneri collegati al contratto” e “Costi e oneri collegati all’inadempimento”


I costi collegati al contratto sono quelli inerenti alla fase fisiologica (es. spese incasso rate, spese invio certificazione interessi, ecc.), mentre i costi collegati all’inadempimento sono quelli che riguardano la fase patologica del contratto (es. spese gestione rate insolute, spese sollecito pagamento, ecc.).

Gestione canone insoluto	€ 25,00
incasso importo insoluto (15%) - minimo:	€ 105,00
Contravvenzione e sanzione	€ 25,00

Applicabili con certezza
Applicabili con eventualità

GLI INTERESSI DI MORA

A tale fine il C.T.U. limiti l’indagine al c.d. *worst case*, che ricorre quando il prestatore del finanziamento omette a ogni scadenza il pagamento della rata e provvede a fare versamenti che coprono i soli interessi di mora (e altri oneri contrattuali collegati al ritardato incasso) maturati sulle rate insolute.



Solo un Tasso di mora pattuito notevolmente superiore al Tasso soglia (eventualmente unito ad ingenti oneri da inadempimento) porta ad un “worst case” usurario

LA PENALE PER RISOLUZIONE ANTICIPATA

Ove il contratto preveda una penale per la risoluzione anticipata del mutuo, il C.T.U. la consideri rilevante a decorrere dalla settima rata non adempita, a decorrere dalla settima rata non adempita, ai sensi dell'art. 40 TUB.

Dispositivo dell'art. 40 Testo unico bancario

Fonti → Testo unico bancario → Titolo II - Banche → Capo VI - Norme relative a particolari operazioni di credito → Sezione I - Credito fondiario e alle opere pubbliche

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

IL TEGM DA CONSIDERARE

Per quanto concerne il TEGM il C.T.U. consideri:

- il TEGM pubblicato nel decreto ministeriale *pro tempore* rilevante senza maggiorazioni;
- il TEGM pubblicato, maggiorato del 2,1%.

- Il TEGM pubblicato nel D.M.
- Il TEGM pubblicato nel D.M., maggiorato del 2,1%

In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%

Va segnalato che i Quesiti in oggetto sono anteriori alla Sentenza di Cassazione civile, sez. III, 30 Ottobre 2018, n. 27442. Est. Rossetti, che così rileva:

- "1.11. Al fine di prevenire ulteriore contenzioso, questo Collegio reputa opportuno soggiungere due notazioni finali.
- La prima è che il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: **è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 l. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia.**
- La seconda ... omissis"

LA CONSEGUENZA DEL VERIFICARSI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA

Nel caso in cui verifichi il superamento del tasso soglia, determini il saldo dare-avere del mutuo:

- eliminando tutte le competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per le imposte e tasse previste per legge);
- eliminando le sole competenze che eccedono la soglia usuraria.

- 1. Applicazione dell'art. 1815 comma 2 C.C. con l'eliminazione di tutte le competenze

- 2. ~~L'eliminazione delle sole competenze che eccedono la soglia usuraria~~

Nota:

L'ipotesi di "eliminazione delle sole competenze che eccedono la soglia usuraria" non è calcolabile in quanto un "worst case" usurario non permette il confronto delle competenze in eccesso.

LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Ai fini della risposta al quesito il C.T.U. consideri il tasso di interessi corrispettivi e moratori secondo i valori che essi assumono alla data di conclusione del contratto sulla base dei parametri contrattuali.

Ferme restando eventuali clausole di salvaguardia.

II) Qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo (Euribor 3 Mesi, divisore 365, più nove punti) risultasse maggiore del cosiddetto "tasso soglia" vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 Mesi, divisore 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore", man mano in vigore, maggiorato della differenza fra il "tasso soglia" vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 Mesi, divisore 365, pubblicato alla data medesima da "Il Sole 24 Ore", con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all'intero) inferiore. III)

- La Cassazione Civile sez. I, Sentenza n. 12965-16 del 22-06-2016 ha sottolineato che:
- «La clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente (è norma applicabile a tutti i contratti bancari), che preveda l'applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario, ma solo mediante l'astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 c.c., perché tesa a eludere il divieto di pattuire interessi usurari».

LA VERIFICA DEL TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO DELL'INTERA OPERAZIONE CREDITIZIA (TIR) – EX POST

2. Ex post

Nel caso in cui la ricostruzione ex ante abbia evidenziato un worst case usurario, il C.T.U. provveda alla ricostruzione anche a posteriori considerando tutte le competenze interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo (fatta eccezione per le imposte e tasse),

applicate e applicabili, per essersi verificate le condizioni previste nel contratto per la loro applicazione (estinzione anticipata, mora e altri oneri per ritardo nell'adempimento).

Per quanto concerne il TEGM il C.T.U. consideri:

- il TEGM pubblicato nel decreto ministeriale *pro tempore* rilevante senza maggiorazioni;
- il TEGM pubblicato, maggiorato del 2,1%.

Nel caso in cui verifichi il superamento del tasso soglia, determini il saldo dare-avere del mutuo:

- eliminando tutte le competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per le imposte e tasse previste per legge);
- eliminando le sole competenze che eccedono la soglia usuraria.

L'ESAME PRATICO DEL WORST CASE

La verifica che segue dovrà essere eseguita per tutte le rate del mutuo a partire dalla Rata n° 2 fino all'ultima Rata (nell'esempio la Rata n° 7)

L'IMPUTAZIONE DELL'EROGAZIONE NETTA AL TEMPO ZERO²:

Mutuo in esame - Worst Case				Applica Tasso Soglia Senza maggiorazione 2,1%							
Data di stipula	26/02/2010			Tasso Soglia	4,380%	SUPERATO					
Importo finanziato	220.000,00			Tasso Minimo	3,206%	Tasso Massimo	4,906%				
N. rate	240	Mensile	12	PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA							
Tasso corrispettivo	2,98%			Penale	%	Considera					
Rata	- 1.217,91	(funzione rata di excel)		Estinzione	1%	Escluse					
Tasso di mora	5,480%	Tasso contrattuale +		Decadenza		Incluse					
Tasso soglia	4,380%			Applica Art. 40 TUB		SI					
Tasso soglia mora (magg. 2,1%)	7,530%										
Calcolo del piano di rimborso del contratto di mutuo				Erogazione netta				30/09/2010			
				Imputazione Oneri Upfront	Spalmati sulle rate	218.908,00		Risoluzione dopo periodo	7		
N. prog.	scadenza rata	Debito ante Canone	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Oneri contrattuali	Oneri da inademp.	Debito residuo	Rend. Effettivo	4,906%	(TIR.X di excel)
0	26/02/2010	-	-	-	-	1.092,00		220.000,00	26/02/2010	219.968,15	Erogazione netta
PRE-1	28/02/2010	220.000,00	53,88	-	53,88	1,75	23,00	220.000,00	28/02/2010		
1	31/03/2010	220.000,00	1.217,91	671,58	546,33	3,50	23,00	219.328,42	31/03/2010	- 23,25	mora da rata PRE-1 a rata PRE-1 + o.i.
2	30/04/2010	219.328,42	1.217,91	673,25	544,67	5,25	23,00	218.655,17	30/04/2010	- 28,81	mora da rata PRE-1 a rata 1 + o.i.
3	31/05/2010	218.655,17	1.217,91	674,92	542,99	7,00	23,00	217.980,25	31/05/2010	- 34,37	mora da rata PRE-1 a rata 2 + o.i.
4	30/06/2010	217.980,25	1.217,91	676,60	541,32	8,75	23,00	217.303,66	30/06/2010	- 39,93	mora da rata PRE-1 a rata 3 + o.i.
5	31/07/2010	217.303,66	1.217,91	678,28	539,64	10,50	23,00	216.625,38	31/07/2010	- 45,49	mora da rata PRE-1 a rata 4 + o.i.
6	31/08/2010	216.625,38	1.217,91	679,96	537,95	12,25	23,00	215.945,42	31/08/2010	- 51,06	mora da rata PRE-1 a rata 5 + o.i.
7	30/09/2010	215.945,42	1.217,91	681,65	536,26	14,00	23,00	215.263,77	30/09/2010	- 33,62	mora da rata PRE-1 a rata 6
8	31/10/2010	215.263,77	1.217,91	683,34	534,57	15,75	23,00	214.580,43	30/09/2010	- 23,00	oneri inadempimento
9	30/11/2010	214.580,43	1.217,91	685,04	532,87	17,50	23,00	213.895,39	30/09/2010	- 8.579,28	da rata PRE-1 a rata 7
10	31/12/2010	213.895,39	1.217,91	686,74	531,17	19,25	23,00	213.208,65	30/09/2010	- 14,00	oneri contrattuali
11	31/01/2011	213.208,65	1.217,91	688,45	529,47	21,00	23,00	212.520,21	30/09/2010	- 215.263,77	debito residuo alla rata 7
12	28/02/2011	212.520,21	1.217,91	690,15	527,76	22,75	23,00	211.830,05	30/09/2010	- 2.152,64	penale estinzione

IL PAGAMENTO DELLA MORA E DEGLI ONERI DI INADEMPIMENTO AL MOMENTO DELLA LORO MATURAZIONE (ES. DA RATA PREMMORTAMENTO 1 A RATA PREMMORTAMENTO 1)

Mutuo in esame - Worst Case				Applica Tasso Soglia Senza maggiorazione 2,1%							
Data di stipula	26/02/2010			Tasso Soglia	4,380%	SUPERATO					
Importo finanziato	220.000,00			Tasso Minimo	3,206%	Tasso Massimo	4,906%				
N. rate	240	Mensile	12	PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA							
Tasso corrispettivo	2,98%			Penale	%	Considera					
Rata	- 1.217,91	(funzione rata di excel)		Estinzione	1%	Escluse					
Tasso di mora	5,480%	Tasso contrattuale +		Decadenza		Incluse					
Tasso soglia	4,380%			Applica Art. 40 TUB		SI					
Tasso soglia mora (magg. 2,1%)	7,530%										
Calcolo del piano di rimborso del contratto di mutuo				Erogazione netta				30/09/2010			
				Imputazione Oneri Upfront	Spalmati sulle rate	218.908,00		Risoluzione dopo periodo	7		
N. prog.	scadenza rata	Debito ante Canone	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Oneri contrattuali	Oneri da inademp.	Debito residuo	Rend. Effettivo	4,906%	(TIR.X di excel)
0	26/02/2010	-	-	-	-	1.092,00		220.000,00	26/02/2010	219.968,15	Erogazione netta
PRE-1	28/02/2010	220.000,00	53,88	-	53,88	1,75	23,00	220.000,00	28/02/2010		
1	31/03/2010	220.000,00	1.217,91	671,58	546,33	3,50	23,00	219.328,42	31/03/2010	- 23,25	mora da rata PRE-1 a rata PRE-1 + o.i.
2	30/04/2010	219.328,42	1.217,91	673,25	544,67	5,25	23,00	218.655,17	30/04/2010	- 28,81	mora da rata PRE-1 a rata 1 + o.i.
3	31/05/2010	218.655,17	1.217,91	674,92	542,99	7,00	23,00	217.980,25	31/05/2010	- 34,37	mora da rata PRE-1 a rata 2 + o.i.
4	30/06/2010	217.980,25	1.217,91	676,60	541,32	8,75	23,00	217.303,66	30/06/2010	- 39,93	mora da rata PRE-1 a rata 3 + o.i.
5	31/07/2010	217.303,66	1.217,91	678,28	539,64	10,50	23,00	216.625,38	31/07/2010	- 45,49	mora da rata PRE-1 a rata 4 + o.i.
6	31/08/2010	216.625,38	1.217,91	679,96	537,95	12,25	23,00	215.945,42	31/08/2010	- 51,06	mora da rata PRE-1 a rata 5 + o.i.
7	30/09/2010	215.945,42	1.217,91	681,65	536,26	14,00	23,00	215.263,77	30/09/2010	- 33,62	mora da rata PRE-1 a rata 6
8	31/10/2010	215.263,77	1.217,91	683,34	534,57	15,75	23,00	214.580,43	30/09/2010	- 23,00	oneri inadempimento
9	30/11/2010	214.580,43	1.217,91	685,04	532,87	17,50	23,00	213.895,39	30/09/2010	- 8.579,28	da rata PRE-1 a rata 7
10	31/12/2010	213.895,39	1.217,91	686,74	531,17	19,25	23,00	213.208,65	30/09/2010	- 14,00	oneri contrattuali
11	31/01/2011	213.208,65	1.217,91	688,45	529,47	21,00	23,00	212.520,21	30/09/2010	- 215.263,77	debito residuo alla rata 7
12	28/02/2011	212.520,21	1.217,91	690,15	527,76	22,75	23,00	211.830,05	30/09/2010	- 2.152,64	penale estinzione

² Erogazione netta = Erogazione lorda – Oneri upfront (spalmati sulle rate)

IL PAGAMENTO DELLA MORA E DEGLI ONERI DI INADEMPIMENTO AL MOMENTO DELLA LORO MATURAZIONE (ES. DA RATA PREAMMORTAMENTO 1 A RATA 1)

Mutuo in esame - Worst Case						Applica Tasso Soglia Senza maggiorazione 2,1%					
Data di stipula		26/02/2010				Tasso Soglia	4,380%	SUPERATO			
Importo finanziato		220.000,00				Tasso Minimo		Tasso Massimo			
N. rate		240	Mensile	12			3,206%		4,906%		
Tasso corrispettivo		2,98%				PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA					
Rata		- 1.217,91	(funzione rata di excel)			Penale	%	Considera			
Tasso di mora		5,480%	Tasso contrattuale +			Estinzione	1%	Escluse			
Tasso soglia		4,380%				Decadenza		Incluse			
Tasso soglia mora (magg. 2,1%)		7,530%				Applica Art. 40 TUB		SI			
Calcolo del piano di rimborso del contratto di mutuo								Erogazione netta		30/09/2010	
				Quotazione Oneri Uprfront		Spalmati sulle rate		218.908,00		Risoluzione dopo periodo	
										7	
N. prog.	scadenza rata	Debito ante Canone	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Oneri contrattuali	Oneri da inademp.	Debito residuo	Rend. Effettivo	4,906%	(TIR.X di excel)
0	26/02/2010		-	-	-	1.092,00		220.000,00	26/02/2010	219.968,15	Erogazione netta
PRE-1	28/02/2010	220.000,00	53,88	-	53,88	1,75	23,00	220.000,00	28/02/2010		
1	31/03/2010	220.000,00	1.217,91	671,58	546,33	3,50	23,00	219.328,42	31/03/2010	- 23,25	mora da rata PRE-1 a rata PRE-1 + o.i.
2	30/04/2010	219.328,42	1.217,91	673,25	544,67	5,25	23,00	218.655,17	30/04/2010	- 28,81	mora da rata PRE-1 a rata 1 + o.i.
3	31/05/2010	218.655,17	1.217,91	674,92	542,99	7,00	23,00	217.980,25	31/05/2010	- 34,37	mora da rata PRE-1 a rata 2 + o.i.
4	30/06/2010	217.980,25	1.217,91	676,60	541,32	8,75	23,00	217.303,66	30/06/2010	- 39,93	mora da rata PRE-1 a rata 3 + o.i.
5	31/07/2010	217.303,66	1.217,91	678,28	539,64	10,50	23,00	216.625,38	31/07/2010	- 45,49	mora da rata PRE-1 a rata 4 + o.i.
6	31/08/2010	216.625,38	1.217,91	679,96	537,95	12,25	23,00	215.945,42	31/08/2010	- 51,06	mora da rata PRE-1 a rata 5 + o.i.
7	30/09/2010	215.945,42	1.217,91	681,65	536,26	14,00	23,00	215.263,77	30/09/2010	- 33,62	mora da rata PRE-1 a rata 6
8	31/10/2010	215.263,77	1.217,91	683,34	534,57	15,75	23,00	214.580,43	30/09/2010	- 23,00	oneri inadempimento
9	30/11/2010	214.580,43	1.217,91	685,04	532,87	17,50	23,00	213.895,39	30/09/2010	- 8.579,28	da rata PRE-1 a rata 7
10	31/12/2010	213.895,39	1.217,91	686,74	531,17	19,25	23,00	213.208,65	30/09/2010	- 14,00	oneri contrattuali
11	31/01/2011	213.208,65	1.217,91	688,45	529,47	21,00	23,00	212.520,21	30/09/2010	- 215.263,77	debito residuo alla rata 7
12	28/02/2011	212.520,21	1.217,91	690,15	527,76	22,75	23,00	211.830,05	30/09/2010	- 2.152,64	penale estinzione

IL PAGAMENTO DI TUTTE LE RATE INSOLUTE AL MOMENTO DELLA VERIFICA DEL WORST CASE (NELL'ESEMPIO ALLA RATA N° 7)

Mutuo in esame - Worst Case						Applica Tasso Soglia Senza maggiorazione 2,1%					
Data di stipula		26/02/2010				Tasso Soglia	4,380%	SUPERATO			
Importo finanziato		220.000,00				Tasso Minimo		Tasso Massimo			
N. rate		240	Mensile	12			3,206%		4,906%		
Tasso corrispettivo		2,98%				PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA					
Rata		- 1.217,91	(funzione rata di excel)			Penale	%	Considera			
Tasso di mora		5,480%	Tasso contrattuale +			Estinzione	1%	Escluse			
Tasso soglia		4,380%				Decadenza		Incluse			
Tasso soglia mora (magg. 2,1%)		7,530%				Applica Art. 40 TUB		SI			
Calcolo del piano di rimborso del contratto di mutuo								Erogazione netta		30/09/2010	
				Quotazione Oneri Uprfront		Spalmati sulle rate		218.908,00		Risoluzione dopo periodo	
										7	
N. prog.	scadenza rata	Debito ante Canone	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Oneri contrattuali	Oneri da inademp.	Debito residuo	Rend. Effettivo	4,906%	(TIR.X di excel)
0	26/02/2010		-	-	-	1.092,00		220.000,00	26/02/2010	219.968,15	Erogazione netta
PRE-1	28/02/2010	220.000,00	53,88	-	53,88	1,75	23,00	220.000,00	28/02/2010		
1	31/03/2010	220.000,00	1.217,91	671,58	546,33	3,50	23,00	219.328,42	31/03/2010	- 23,25	mora da rata PRE-1 a rata PRE-1 + o.i.
2	30/04/2010	219.328,42	1.217,91	673,25	544,67	5,25	23,00	218.655,17	30/04/2010	- 28,81	mora da rata PRE-1 a rata 1 + o.i.
3	31/05/2010	218.655,17	1.217,91	674,92	542,99	7,00	23,00	217.980,25	31/05/2010	- 34,37	mora da rata PRE-1 a rata 2 + o.i.
4	30/06/2010	217.980,25	1.217,91	676,60	541,32	8,75	23,00	217.303,66	30/06/2010	- 39,93	mora da rata PRE-1 a rata 3 + o.i.
5	31/07/2010	217.303,66	1.217,91	678,28	539,64	10,50	23,00	216.625,38	31/07/2010	- 45,49	mora da rata PRE-1 a rata 4 + o.i.
6	31/08/2010	216.625,38	1.217,91	679,96	537,95	12,25	23,00	215.945,42	31/08/2010	- 51,06	mora da rata PRE-1 a rata 5 + o.i.
7	30/09/2010	215.945,42	1.217,91	681,65	536,26	14,00	23,00	215.263,77	30/09/2010	- 33,62	mora da rata PRE-1 a rata 6
8	31/10/2010	215.263,77	1.217,91	683,34	534,57	15,75	23,00	214.580,43	30/09/2010	- 23,00	oneri inadempimento
9	30/11/2010	214.580,43	1.217,91	685,04	532,87	17,50	23,00	213.895,39	30/09/2010	- 8.579,28	da rata PRE-1 a rata 7
10	31/12/2010	213.895,39	1.217,91	686,74	531,17	19,25	23,00	213.208,65	30/09/2010	- 14,00	oneri contrattuali
11	31/01/2011	213.208,65	1.217,91	688,45	529,47	21,00	23,00	212.520,21	30/09/2010	- 215.263,77	debito residuo alla rata 7
12	28/02/2011	212.520,21	1.217,91	690,15	527,76	22,75	23,00	211.830,05	30/09/2010	- 2.152,64	penale estinzione

IL PAGAMENTO DI TUTTI GLI ONERI CONTRATTUALI MATURATI E NON PAGATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA DEL WORST CASE (NELL'ESEMPIO ALLA RATA N° 7)

Mutuo in esame - Worst Case						Applica Tasso Soglia Senza maggiorazione 2,1%					
Data di stipula		26/02/2010				Tasso Soglia	4,380%	SUPERATO			
Importo finanziato		220.000,00				Tasso Minimo		Tasso Massimo			
N. rate		240	Mensile	12			3,206%	4,906%			
Tasso corrispettivo		2,98%				PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA					
Rata		- 1.217,91	(funzione rata di excel)			Penale	%	Considera			
Tasso di mora		5,480%	Tasso contrattuale +			Estinzione	1%	Escluse			
Tasso soglia		4,380%				Decadenza		Incluse			
Tasso soglia mora (magg. 2,1%)		7,530%				Applica Art. 40 TUB		SI			
Calcolo del piano di rimborso del contratto di mutuo						Erogazione netta			30/09/2010		
Liquidazione Oneri Upfront						Spalmati sulle rate			218.908,00		
N. prog.	scadenza rata	Debito ante Canone	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Oneri contrattuali	Oneri da inademp.	Debito residuo	Rend. Effettivo	4,906%	(TIR.X di excel)
0	26/02/2010		-	-	-	1.092,00		220.000,00	26/02/2010	219.968,15	Erogazione netta
PRE-1	28/02/2010	220.000,00	53,88	-	53,88	1,75	23,00	220.000,00	28/02/2010		
1	31/03/2010	220.000,00	1.217,91	671,58	546,33	3,50	23,00	219.328,42	31/03/2010	- 23,25	mora da rata PRE-1 a rata PRE-1 + o.i.
2	30/04/2010	219.328,42	1.217,91	673,25	544,67	5,25	23,00	218.655,17	30/04/2010	- 28,81	mora da rata PRE-1 a rata 1 + o.i.
3	31/05/2010	218.655,17	1.217,91	674,92	542,99	7,00	23,00	217.980,25	31/05/2010	- 34,37	mora da rata PRE-1 a rata 2 + o.i.
4	30/06/2010	217.980,25	1.217,91	676,60	541,32	8,75	23,00	217.303,66	30/06/2010	- 39,93	mora da rata PRE-1 a rata 3 + o.i.
5	31/07/2010	217.303,66	1.217,91	678,28	539,64	10,50	23,00	216.625,38	31/07/2010	- 45,49	mora da rata PRE-1 a rata 4 + o.i.
6	31/08/2010	216.625,38	1.217,91	679,96	537,95	12,25	23,00	215.945,42	31/08/2010	- 51,06	mora da rata PRE-1 a rata 5 + o.i.
7	30/09/2010	215.945,42	1.217,91	681,65	536,26	14,00	23,00	215.263,77	30/09/2010	- 33,62	mora da rata PRE-1 a rata 6
8	31/10/2010	215.263,77	1.217,91	683,34	534,57	15,75	23,00	214.580,43	30/09/2010	- 23,00	oneri inadempimento
9	30/11/2010	214.580,43	1.217,91	685,04	532,87	17,50	23,00	213.895,39	30/09/2010	- 8.579,28	da rata PRE-1 a rata 7
10	31/12/2010	213.895,39	1.217,91	686,74	531,17	19,25	23,00	213.208,65	30/09/2010	- 14,00	oneri contrattuali
11	31/01/2011	213.208,65	1.217,91	688,45	529,47	21,00	23,00	212.520,21	30/09/2010	- 215.263,77	debito residuo alla rata 7
12	28/02/2011	212.520,21	1.217,91	690,15	527,76	22,75	23,00	211.830,05	30/09/2010	- 2.152,64	penale estinzione

IL PAGAMENTO DEL DEBITO RESIDUO IN LINEA CAPITALE AL MOMENTO DELLA VERIFICA DEL WORST CASE (NELL'ESEMPIO ALLA RATA N° 7)

Mutuo in esame - Worst Case						Applica Tasso Soglia Senza maggiorazione 2,1%					
Data di stipula		26/02/2010				Tasso Soglia	4,380%	SUPERATO			
Importo finanziato		220.000,00				Tasso Minimo		Tasso Massimo			
N. rate		240	Mensile	12			3,206%	4,906%			
Tasso corrispettivo		2,98%				PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA					
Rata		- 1.217,91	(funzione rata di excel)			Penale	%	Considera			
Tasso di mora		5,480%	Tasso contrattuale +			Estinzione	1%	Escluse			
Tasso soglia		4,380%				Decadenza		Incluse			
Tasso soglia mora (magg. 2,1%)		7,530%				Applica Art. 40 TUB		SI			
Calcolo del piano di rimborso del contratto di mutuo						Erogazione netta			30/09/2010		
Liquidazione Oneri Upfront						Spalmati sulle rate			218.908,00		
N. prog.	scadenza rata	Debito ante Canone	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Oneri contrattuali	Oneri da inademp.	Debito residuo	Rend. Effettivo	4,906%	(TIR.X di excel)
0	26/02/2010		-	-	-	1.092,00		220.000,00	26/02/2010	219.968,15	Erogazione netta
PRE-1	28/02/2010	220.000,00	53,88	-	53,88	1,75	23,00	220.000,00	28/02/2010		
1	31/03/2010	220.000,00	1.217,91	671,58	546,33	3,50	23,00	219.328,42	31/03/2010	- 23,25	mora da rata PRE-1 a rata PRE-1 + o.i.
2	30/04/2010	219.328,42	1.217,91	673,25	544,67	5,25	23,00	218.655,17	30/04/2010	- 28,81	mora da rata PRE-1 a rata 1 + o.i.
3	31/05/2010	218.655,17	1.217,91	674,92	542,99	7,00	23,00	217.980,25	31/05/2010	- 34,37	mora da rata PRE-1 a rata 2 + o.i.
4	30/06/2010	217.980,25	1.217,91	676,60	541,32	8,75	23,00	217.303,66	30/06/2010	- 39,93	mora da rata PRE-1 a rata 3 + o.i.
5	31/07/2010	217.303,66	1.217,91	678,28	539,64	10,50	23,00	216.625,38	31/07/2010	- 45,49	mora da rata PRE-1 a rata 4 + o.i.
6	31/08/2010	216.625,38	1.217,91	679,96	537,95	12,25	23,00	215.945,42	31/08/2010	- 51,06	mora da rata PRE-1 a rata 5 + o.i.
7	30/09/2010	215.945,42	1.217,91	681,65	536,26	14,00	23,00	215.263,77	30/09/2010	- 33,62	mora da rata PRE-1 a rata 6
8	31/10/2010	215.263,77	1.217,91	683,34	534,57	15,75	23,00	214.580,43	30/09/2010	- 23,00	oneri inadempimento
9	30/11/2010	214.580,43	1.217,91	685,04	532,87	17,50	23,00	213.895,39	30/09/2010	- 8.579,28	da rata PRE-1 a rata 7
10	31/12/2010	213.895,39	1.217,91	686,74	531,17	19,25	23,00	213.208,65	30/09/2010	- 14,00	oneri contrattuali
11	31/01/2011	213.208,65	1.217,91	688,45	529,47	21,00	23,00	212.520,21	30/09/2010	- 215.263,77	debito residuo alla rata 7
12	28/02/2011	212.520,21	1.217,91	690,15	527,76	22,75	23,00	211.830,05	30/09/2010	- 2.152,64	penale estinzione

IL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE PENALE DI ESTINZIONE AL MOMENTO DELLA VERIFICA DEL WORST CASE (NELL'ESEMPIO ALLA RATA N° 7)

Mutuo in esame - Worst Case				Applica Tasso Soglia Senza maggiorazione 2,1%										
Data di stipula	26/02/2010			Tasso Soglia	4,380%	SUPERATO								
Importo finanziato	220.000,00			Tasso Minimo		Tasso Massimo								
N. rate	240	Mensile	12		3,206%									
Tasso corrispettivo	2,98%			PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA										
Rata	- 1.217,91	(funzione rata di excel)		Penale	%	Considera								
Tasso di mora	5,480%	Tasso contrattuale +		Estinzione	1%	Escluse								
Tasso soglia	4,380%			Decadenza		Incluse								
Tasso soglia mora (magg. 2,1%)	7,530%			Applica Art. 40 TUB		SI								
Calcolo del piano di rimborso del contratto di mutuo									Erogazione netta		30/09/2010			
Erogazione Oneri Upfront							Spalmati sulle rate		218.908,00		Risoluzione dopo periodo		7	
N. prog.	scadenza rata	Debito ante Canone	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Oneri contrattuali	Oneri da inademp.	Debito residuo	Rend. Effettivo	4,906%	(TIR.X di excel)			
0	26/02/2010		-	-	-	1.092,00		220.000,00	26/02/2010	219.968,15	Erogazione netta			
PRE-1	28/02/2010	220.000,00	53,88	-	53,88	1,75	23,00	220.000,00	28/02/2010					
1	31/03/2010	220.000,00	1.217,91	671,58	546,33	3,50	23,00	219.328,42	31/03/2010	- 23,25	mora da rata PRE-1 a rata PRE-1 + o.i.			
2	30/04/2010	219.328,42	1.217,91	673,25	544,67	5,25	23,00	218.655,17	30/04/2010	- 28,81	mora da rata PRE-1 a rata 1 + o.i.			
3	31/05/2010	218.655,17	1.217,91	674,92	542,99	7,00	23,00	217.980,25	31/05/2010	- 34,37	mora da rata PRE-1 a rata 2 + o.i.			
4	30/06/2010	217.980,25	1.217,91	676,60	541,32	8,75	23,00	217.303,66	30/06/2010	- 39,93	mora da rata PRE-1 a rata 3 + o.i.			
5	31/07/2010	217.303,66	1.217,91	678,28	539,64	10,50	23,00	216.625,38	31/07/2010	- 45,49	mora da rata PRE-1 a rata 4 + o.i.			
6	31/08/2010	216.625,38	1.217,91	679,96	537,95	12,25	23,00	215.945,42	31/08/2010	- 51,06	mora da rata PRE-1 a rata 5 + o.i.			
7	30/09/2010	215.945,42	1.217,91	681,65	536,26	14,00	23,00	215.263,77	30/09/2010	- 33,62	mora da rata PRE-1 a rata 6			
8	31/10/2010	215.263,77	1.217,91	683,34	534,57	15,75	23,00	214.580,43	30/09/2010	- 23,00	oneri inadempimento			
9	30/11/2010	214.580,43	1.217,91	685,04	532,87	17,50	23,00	213.895,39	30/09/2010	- 8.579,28	da rata PRE-1 a rata 7			
10	31/12/2010	213.895,39	1.217,91	686,74	531,17	19,25	23,00	213.208,65	30/09/2010	- 14,00	oneri contrattuali			
11	31/01/2011	213.208,65	1.217,91	688,45	529,47	21,00	23,00	212.520,21	30/09/2010	-215.263,77	debito residuo alla rata 7			
12	28/02/2011	212.520,21	1.217,91	690,15	527,76	22,75	23,00	211.830,05	30/09/2010	- 2.152,64	penale estinzione			

Per correzioni e/o suggerimenti sul documento scrivere a:

Dr. Ermanno Garola

Commercialista
Revisore contabile
Consulente del Giudice
Perito del Tribunale

Cellulare +39 335 6007223

Email e.garola@studiogarola.it

PEC e.garola@odcec.torino.legalmail.it



Commercialisti e Legali

Via Cesare Battisti n. 6 - 10098 Rivoli (Torino)

Tel. +39 011 9561723 Fax +39 011 0023004

Email info@studiogarola.it

www.studiogarola.it

Banking and financial services dispute resolution

